
Deliberazione n. 1185 del 05/09/2011.
Approvazione dello schema di Protocollo di intesa per la definizione delle modalità di attuazione del sistema di formazione e di accreditamento come certificatori degli iscritti all'Albo professionale degli Ingegneri.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare lo schema del Protocollo di intesa per la definizione delle modalità di attuazione del sistema di formazione e di accreditamento come certificatori degli iscritti all'Albo professionale degli Ingegneri, riportato nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare mandato al Dirigente della struttura regionale competente di sottoscrivere il suddetto Protocollo di intesa, con facoltà di apportare allo stesso le modifiche non sostanziali che in sede di sottoscrizione si rendessero opportune o necessarie;
- di trasmettere alla Federazione Regionale degli Ingegneri delle Marche, all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona, all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno, all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo ed all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro lo schema di protocollo di intesa approvato con la presente deliberazione.

Allegato A

***PROTOCOLLO DI INTESA PER LA DEFINIZIONE DELLE
MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI
FORMAZIONE E DI ACCREDITAMENTO COME
CERTIFICATORI DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO
PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI***



TRA

Regione Marche, in persona del Dirigente del Servizio Territorio Ambiente Energia, autorizzato con delibera G.R. n. _____ del _____,

Federazione Regionale degli Ingegneri delle Marche, in persona del suo Pres.te p.t. Ing. Pasquale Ubaldi,

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona, in persona del suo Pres.te p.t. Ing. Raffaele Solustri,

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno, in persona del suo Pres.te p.t. Ing. Pasquale Ubaldi,

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo, in persona del suo Pres.te p.t. Ing. Ester Maria Rutili,

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata, in persona del suo Pres.te p.t. Ing. Carlo Cingolani,

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro, in persona del suo Pres.te p.t. Ing. Corrado Giommi,

PREMESSO CHE

- in attuazione degli artt. 6 e 7 della L.R. n. 14 del 17 giugno 2008 "Norme per l'edilizia sostenibile", la Giunta Regionale con delibere n. 760 del 11/05/2009, n. 1141 del 13/07/2009, n. 1499 del 28/09/2009, n. 359 del 01/03/2010 e n. 361 del 01/03/2010 ha definito le linee guida per la valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici nonché le procedure per la relativa certificazione ed il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della stessa;
- in data 06/05/2010 la Federazione Regionale degli Ingegneri delle Marche, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro, l'Ordine degli Ingegneri



- della Provincia di Macerata, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo hanno presentato ricorso contro la Regione Marche presso il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche per l'annullamento delle delibere della Giunta Regionale n. 760 del 11/05/2009, n. 1141 del 13/07/2009, n. 1499 del 28/09/2009, n. 359 del 01/03/2010 e n. 361 del 01/03/2010 (reg. ric. n. 452/2010);
- con prot. regionale n. 0495229 del 02/08/2010, n. 0499514 del 03/08/2010, n. 0511861 e n. 0511866 del 06/08/2010 e n. 0518657 del 11/08/2010, rispettivamente, l'Ing. Carlo Cingolani, l'Ing. Ester Maria Rutili, l'Ing. Corrado Giommi, l'Ing. Pasquale Ubaldi e l'Ing. Raffaele Solustri hanno presentato alla Regione Marche la domanda per l'accreditamento come certificatore della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici;
 - con note prot. regionale n. 0499306 del 03/08/2010 e n. 0550355 del 03/09/2010 il Dirigente della PF Aree Protette, Protocollo di Kyoto, Riqualficazione Urbana ha respinto le domande di cui al punto precedente per il mancato possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti richiesti dalla normativa regionale;
 - in data 13/10/2010 l'Ing. Pasquale Ubaldi, l'Ing. Raffaele Solustri, l'Ing. Corrado Giommi, l'Ing. Ester Maria Rutili e l'Ing. Carlo Cingolani hanno presentato ricorso contro la Regione Marche presso il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari, dei provvedimenti prot. n. 0499306 del 03/08/2010 e n. 0550355 del 03/09/2010 del Dirigente della PF Aree Protette, Protocollo di Kyoto, Riqualficazione Urbana nonché delle delibere della Giunta Regionale n. 760 del 11/05/2009, n. 1141 del 13/07/2009, n. 1499 del 28/09/2009, n. 359 del 01/03/2010 e n. 361 del 01/03/2010 (rispettivamente reg. ric. n. 890/2010, n. 891/2010, n. 892/2010, n. 893/2010 e n. 894/2010);
 - in data 16/12/2010 il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, con ordinanze registro ord. sosp. n. 734/2010, n. 735/2010, n. 736/2010, n. 737/2010 e n. 738/2010, ha respinto le istanze cautelari di cui al punto precedente;
 - la Giunta Regionale, con delibera n. 1494 del 18/10/2010, ha integralmente sostituito gli Allegati 1 e



- 2 del precedente provvedimento DGR n. 1141 del 13/07/2009 al fine di rendere più efficace e operativo il sistema di certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici;
- in data 23/12/2010 la Federazione Regionale degli Ingegneri delle Marche, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo hanno presentato ricorso contro la Regione Marche presso il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della delibera della Giunta Regionale n. 1494 del 18/10/2010 (reg. ric. n. 00099/2011);
 - in data 11/02/2011 il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, con ordinanza registro prov. coll. n. 00091/2011, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 commi 4 e 5 lett. b) nonché dell'art. 14 comma 3 lett. b) della L.R. Marche n. 14 del 17 giugno 2008, nella parte in cui, istituendo un sistema regionale di accreditamento per l'abilitazione al rilascio delle certificazioni di sostenibilità energetico-ambientale crea, nella sostanza, una nuova figura professionale non prevista dai principi fondamentali stabiliti dallo Stato ai sensi dell'art. 117 comma 3 della Carta Costituzionale; ordina pertanto la sospensione del giudizio di competenza e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale;
 - in data 01/04/2011 la Federazione Regionale degli Ingegneri delle Marche, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo hanno presentato ricorso contro la Regione Marche presso il Consiglio di Stato per l'annullamento della succitata ordinanza del TAR Marche n. 00091/2011, limitatamente alla parte in cui con detta ordinanza è stata respinta l'invocata misura cautelare di sospensione del provvedimento impugnato ovvero della DGR n. 1494 del 18/10/2010 (reg. ric. n. 02998/2011);
 - in data 01/06/2011 il Consiglio di Stato, con ordinanza registro prov. cau. n. 02336/2011, in riforma dell'ordinanza TAR impugnata, ha accolto l'istanza cautelare in primo grado;



CONSIDERATO CHE

- a seguito di incontri tra le parti del presente atto è stato manifestato e confermato l'interesse a pervenire ad un accordo in merito allo sviluppo del sistema di certificazione energetico-ambientale degli edifici nella Regione Marche, in quanto consapevoli della valenza tecnica e metodologica del Protocollo Itaca nonché dell'importanza del sistema per promuovere l'edilizia sostenibile, per incrementare le capacità professionali dei tecnici nonché per creare nuove opportunità lavorative nel settore edilizio;
- gli Ingegneri iscritti all'Albo professionale nei settori a (Ingegneria civile e ambientale) e b (Ingegneria industriale), in virtù della tipologia del corso di laurea e del titolo di studio acquisito, posseggono già una formazione sufficiente in materia di progettazione e gestione energetica di edifici e impianti,

tutto ciò premesso e considerato, a tacitazione di ogni lite insorta sulla questione di cui alla premessa, le parti convengono e statuiscono quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

Art. 2 – Obiettivi

Le parti si impegnano a perseguire l'obiettivo di sostenere ed incentivare la certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, consapevoli della valenza tecnica e metodologica del Protocollo Itaca nonché dell'importanza del sistema per promuovere l'edilizia sostenibile, per incrementare le capacità professionali dei tecnici nonché per creare nuove opportunità lavorative nel settore edilizio.

Art. 3 – Impegni delle parti

Ferme restando le singole competenze tecniche ed amministrative di ciascuna parte, si individuano i



seguenti impegni di ciascuna.

La **Regione Marche** si impegna ad apportare le seguenti modifiche al sistema di formazione e di accreditamento dei certificatori della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, iscritti all'Albo professionale degli Ingegneri:

- per gli Ingegneri iscritti all'Albo professionale nei settori a (Ingegneria civile e ambientale) e b (Ingegneria industriale), al fine dell'accREDITAMENTO come certificatori della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, è necessaria la sola frequenza del corso di formazione di 20 ore, comprensivo di esame finale obbligatorio, costituito da una sola prova orale;
- per gli Ingegneri iscritti all'Albo professionale nel settore c (Ingegneria dell'Informazione), la tipologia del corso di formazione per l'accREDITAMENTO come certificatori a cui accedere (corso base, corso 60/20 ore) è determinata in funzione del curriculum professionale e formativo posseduto; a tal fine è garantita la partecipazione di un rappresentante della Federazione Regionale degli Ingegneri delle Marche alla Commissione di valutazione, istituita per la valutazione delle domande di iscrizione alle diverse tipologie dei corsi di formazione di cui sopra;
- gli Ordini degli Ingegneri della Regione Marche e la Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche, riconosciuti centri di formazione, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera c) della LR n. 14/2008, qualora intendano organizzare corsi per l'accREDITAMENTO come certificatori, devono presentare la relativa comunicazione alla Regione Marche, allegando il programma dettagliato del corso in cui sono indicati il suo periodo di svolgimento nonché i nominativi dei docenti previsti con i relativi curriculum; la Regione si riserva di fare eventuali osservazioni entro il termine di 7 giorni;
- gli Ordini degli Ingegneri della Regione Marche e la Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche trasmettono all'ufficio regionale competente i nominativi dei partecipanti ai corsi per l'accREDITAMENTO come certificatori da loro organizzati e successivamente, svolti i corsi, approvano l'elenco dei partecipanti che hanno sostenuto e superato l'esame finale e lo



trasmettono all'ufficio regionale competente;

- i corsi di formazione per l'accreditamento come certificatori devono prevedere docenze da parte di soggetti esperti in materia;
- per il corso di 20 ore deve essere prevista la docenza di esperti in materia con particolare riferimento a docenti universitari, dirigenti o funzionari regionali, per almeno il 60% delle ore costituenti i corsi stessi;
- l'esame finale, costituito da una sola prova orale, è svolto da una commissione costituita da tre membri di cui un docente del corso, un dirigente o un funzionario regionale nominato dalla Regione e il Presidente dell'Ordine/Federazione o suo delegato; in alternativa la commissione potrà essere composta da due docenti del corso e il Presidente dell'Ordine/Federazione o suo delegato, qualora la Regione non faccia pervenire il nominativo del proprio rappresentante entro cinque giorni dalla richiesta;
- per l'iscrizione all'elenco regionale dei certificatori della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici è richiesto il versamento di una quota una tantum per attività di disseminazione di Euro 100,00, aggiornabile esclusivamente su base quinquennale in base all'ISTAT; è abolita pertanto la quota di versamento annuale di Euro 100,00 per il mantenimento della qualifica di certificatore; esclusivamente per i soggetti che, alla data del presente Protocollo, hanno frequentato i corsi, hanno superato l'esame ed hanno presentato domanda di accreditamento, la quota già versata verrà utilizzata dalla Regione per l'aggiornamento obbligatorio sul Protocollo Itaca 2011 approvato dal consiglio direttivo di ITACA nella seduta del 21/04/2011;
- per il mantenimento della qualifica di certificatore della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici è obbligatorio l'aggiornamento quinquennale, su tematiche richieste dalla Regione, per un totale massimo di 8 ore. In tal caso gli Ordini degli Ingegneri della Regione Marche e la Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche provvedono all'aggiornamento dei certificatori secondo le modalità stabilite per i corsi di formazione e trasmettono alla Regione l'elenco di coloro che hanno partecipato; fermo restando che l'accreditamento può essere



ritirato dalla Regione in qualunque momento nel caso di gravi inadempienze o carenza di eticità professionale come previsto dall'art. 12 della L.R. n. 14/2008.

In merito allo svolgimento dei corsi di formazione, qualora la Federazione regionale e gli Ordini provinciali non siano dotati di un'aula informatica adeguatamente attrezzata, si impegnano a richiedere ad ogni partecipante di dotarsi di un portatile personale.

La **Federazione Regionale degli Ingegneri delle Marche e gli Ordini degli Ingegneri** della Provincia di Ancona, della Provincia di Ascoli Piceno, della Provincia di Fermo, della Provincia di Macerata e della Provincia di Pesaro si impegnano a rinunciare a tutte le liti in corso, abbandonando tutti i ricorsi citati in premessa.

Art. 4 – Efficacia

L'efficacia del presente protocollo di intesa decorre dalla sua sottoscrizione.

Art. 5 – Condizione risolutiva.

Il presente accordo dovrà intendersi risolto e dovrà pertanto ritenersi privo di ogni e qualsiasi efficacia ed effetto in caso di mancata adozione da parte della Giunta della Regione Marche, entro il termine di 150 giorni decorrente dalla sottoscrizione del presente atto, di una deliberazione esecutiva avente ad oggetto la nuova disciplina delle procedure per la certificazione energetica ed ambientale degli edifici ai sensi dell'art. 6 co. 5 della L.R. 14/2008, in conformità agli impegni assunti dalle parti all'art. 3 del presente protocollo d'intesa, atto deliberativo da intendersi sostitutivo, per le parti concernenti le procedure per l'accreditamento e la certificazione energetico-ambientale, di tutte le precedenti deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale delle Marche regolanti la materia (D.G.R. n. 760 del 11/05/2009, D.G.R. n. 1141 del 13/07/2009, D.G.R. n. 1499 del 28/09/2009, D.G.R. n. 359 del 01/03/2010, D.G.R. n. 361 del 01/03/2010 e D.G.R. n. 1494 del 18/10/2010).

Il presente accordo dovrà, altresì, intendersi risolto e dovrà ritenersi pertanto privo di qualsiasi efficacia ed effetto in caso di mancata rinuncia, da parte della Federazione Regionale degli Ingegneri delle Marche e degli Ordini degli Ingegneri della Provincia di Ancona, della Provincia di Ascoli Piceno, della Provincia di Fermo, della Provincia di Macerata e della Provincia di Pesaro, a tutti i ricorsi da essi

proposti contro la Regione Marche e citati in premessa (Ric. TAR Marche nn. 452/2010 R.G., 890/2010 R.G., 891/2010 R.G., 892/2010 R.G., 893/2010 R.G., 894/2010 R.G. e 99/2011 R.G.; Ric. Consiglio di Stato n. 2998/2010) entro lo stesso termine di 150 giorni decorrente dalla sottoscrizione del presente atto.

Qualora, nelle more del decorso del suddetto termine di 150 giorni, il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche o il Consiglio di Stato dovessero fissare l'udienza di discussione di uno o più dei ricorsi soprarichiamati, le parti convengono di presentare istanza congiunta al fine di ottenere un congruo differimento dell'udienza di discussione.

Art. 6 – Foro competente.

Per ogni controversia relativa al presente accordo le parti convengono di ritenere competente il Foro di Ancona.

Ancona, li

Per la Regione Marche

Per la Federazione Regionale degli Ingegneri delle Marche

Per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona

Per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno

Per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo

Per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata

Per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro

cf

Il presente accordo viene altresì firmato dai difensori e procuratori delle parti:

Avv.-----

Avv. -----

per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 della Legge Professionale.

Per espressa accettazione dell'Art. 6 – Foro competente

Per la Regione Marche

**Per la Federazione Regionale degli Ingegneri
delle Marche**

**Per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Ancona**

**Per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Ascoli Piceno**

**Per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Fermo**

**Per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Macerata**

**Per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Pesaro**

Il presente atto si compone di n. ____ pagine.

gt